

STATUTO

ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TARANTO TA CIRCONVALLAZIONE
DEI FIORI 33/A

Numero REA: TA - 197519

Codice fiscale: 03170310738

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-06-2018 - Statuto completo	2
--	---



Emilia Mobilio
Notaio

Allegato A) al n. 10411 di repertorio

al n. 8035 di raccolta

STATUTO - TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1 - Denominazione e sede

E' costituita con sede nel Comune di Taranto la società cooperativa con la denominazione "ACADEMY SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ETS - ONLUS".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata. La cooperativa potrà istituire, con delibera dell'organo amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici anche altrove.

ART. 2 - Durata

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II - SCOPO E OGGETTO

ART. 3 - Scopo mutualistico

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini,

	soci e non soci, attraverso l'inserimento lavorativo, in at-	
	tività diverse (agricole, industriali, commerciali o di ser-	
	vizi) di persone svantaggiate, nelle percentuali e come defi-	
	nito dalla legge 08 novembre 1991 n. 381 lett b) ed eventua-	
	li modifiche ed integrazioni, attuando, in forma mutualisti-	
	ca e senza fini speculativi l'autogestione dell'impresa che	
	ne è l'oggetto, dando continuità di occupazione lavorativa	
	ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e pro-	
	fessionali.	
	Per il raggiungimento del presente scopo mutualistico, i so-	
	ci instaurano oltre ad un rapporto associativo, un ulteriore	
	rapporto mutualistico di lavoro con la cooperativa, in forma	
	subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma con-	
	senta la legislazione italiana, secondo quanto previsto	
	dall'apposito regolamento interno.	
	I rapporti tra cooperativa e soci sono disciplinati da appo-	
	sito regolamento redatti ai sensi della legge n. 142/2001,	
	approvato dall'assemblea dei soci, che determina i criteri e	
	le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica	
	tra la cooperativa e i soci.	
	La cooperativa potrà operare anche con i terzi non soci, e	
	svolgere la propria attività avvalendosi anche delle presta-	
	zioni lavorative di soggetti terzi non soci.	
	La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi	
	della mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2514 c.c.:	
	2	

	- divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumenta-	
	to di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato; - divieto di remunerare gli strumenti finanziari of-	
	ferti in sottoscrizione ai soci operatori in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i	
	dividendi; - divieto di distribuire le riserve fra i soci co-	
	operatori; - obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento	
	della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto sol-	
	tanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente matura-	
	ti, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento	
	dei parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli	
	articoli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispet-	
	tare il principio di parità di trattamento tra i soci coope-	
	ratori (art. 2516 c.c.).	
	Su deliberazione dell'organo amministrativo o dell'assemblea	
	dei soci la cooperativa potrà aderire ad una delle Associa-	
	zione Nazionale di rappresentanza e tutela del movimento coo-	
	perativo legalmente riconosciuta.	
	ART. 4 - Oggetto sociale	
	Considerata l'attività mutualistica della società, così come	
	sopra definita, nonché i requisiti e gli interessi dei soci	
	3	

	come più oltre determinati, la cooperativa, operando anche	
	in collaborazione con enti pubblici e privati, ha come ogget-	
	to lo svolgimento di quanto appresso: - ristorazione con som-	
	ministrazione; - gestione di alberghi, villaggi turistici,	
	bed & breakfast, ostelli e attività ricettive in genere; -	
	scambi interculturali; - attività di mediazione immobiliare,	
	servizi di locazione di beni immobili, commercio, leasing e	
	locazioni immobiliari, valutazione di immobili; - compraven-	
	dita di beni immobili effettuata su beni propri; - Locazione	
	immobiliare di beni propri o in leasing (affitto); ammini-	
	strazione di condomini e gestione di beni immobili per conto	
	terzi; - costruzione di edifici residenziali e non residen-	
	ziali; - installazione di impianti elettrici ed elettronici;	
	lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni; -	
	installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e sca-	
	le mobili; ristorazione con somministrazione; - ristorazione	
	senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,	
	Gelaterie e pasticcerie, Catering per eventi, banqueting,	
	Bar e altri esercizi simili senza cucina, e qualsiasi altra	
	attività di pubblico esercizio, in sede e in forma ambulan-	
	te; - Ideazione di campagne pubblicitarie; - conduzione di	
	campagne di marketing e altri servizi pubblicitari, Ricerche	
	di mercato e sondaggi di opinione, noleggio di moto, ciclomo-	
	tori, motocicli, autovetture ed autoveicoli leggeri attività	
	delle agenzie di viaggio, attività delle guide e degli accom-	
	4	

	pagnatori turistici, servizi turistici in genere; - servizi	
	di vigilanza privata e attività connesse; pulizia generale	
	specializzata e non di edifici, servizi di disinfestazione e	
	disinfezione, cura e manutenzione del paesaggio (inclusi par-	
	chi, giardini e aiuole); - attività dei call center, organiz-	
	zazione di convegni e fiere; noleggio con e senza operatore	
	di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettaco-	
	li, gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture	
	artistiche, gestione di piscine, stadi, centri sportivi, pa-	
	lestre, parchi di divertimento e parchi tematici, discote-	
	che, sale da ballo night-club e simili, gestione di stabili-	
	menti balneari, sale giochi e biliardi ecc; servizi dei salo-	
	ni di barbiere e parrucchiere, servizi degli istituti di bel-	
	lezza, manicure e pedicure, servizi di centri per il benesse-	
	re fisico, attività di tatuaggio e piercing, organizzazione	
	di feste e cerimonie; - gestione di parcheggi e autorimesse,	
	trasporto di merci su strada, servizi di trasloco e facchi-	
	naggio, altre attività di trasporti terrestri di passeggeri,	
	commercio al dettaglio e all'ingrosso di articoli sportivi,	
	di igiene per la persona, saponi e detersivi, attrezzature	
	sportive, e ogni altra tipologia merceologica di genere non	
	alimentare; - commercio al dettaglio e all'ingrosso di gene-	
	ri alimentari, in Italia e all'estero; gestione di minimar-	
	ket, supermarket, discount, centri commerciali e simili;	
	• Gestione alberghi, ristoranti, self-service, fast-food, ri-	
	5	

	stori, tavole calde, bar, B&B, centri balneari, agriturismo,	
	stazioni balneari, case vacanze, pub, centri di gastronomia,	
	caffetterie, camping, ecc; servizio catering, somministrazione	
	di cibi e bevande e forniture generi alimentari, gestione	
	mense, preparazione, confezionamento e distribuzione anche a	
	domicilio di pasti e simili in locali propri e/o altrui, pre-	
	parazione di alimenti vari, precucinati, minestre preparate,	
	produzione di piatti precotti, caldi e freddi da asporto,	
	servizio catering, servizi generali di cucina e ristorazione	
	per enti pubblici e privati nonché tutte le attività affini	
	e correlate;	
	• gestione di scuole materne ed asili nido pubblici e priva-	
	ti; ludoteche, centri diurni, case alloggio e/o comunità,	
	centri sociali polivalenti; assistenza domiciliare infermie-	
	ristica e non, servizi di cura ed assistenza domiciliare in-	
	tegrata (ADI), servizi di specializzazione a domicilio;	
	• attività di accoglienza e gestione di centri e comunità	
	per l'integrazione e formazione degli immigrati;	
	• organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di at-	
	tività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integra-	
	zione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti;	
	• gestione di servizi e attività finalizzate al sostegno, al-	
	l'assistenza e alla formazione di profughi extracomunitari;	
	• gestione centri di accoglienza semiresidenziale e residen-	
	ziale;	
	6	

	• servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazio-	
	ne, effettuati tanto presso la famiglia quanto c/o strutture	
	di accoglienza;	
	• servizi di baby parking;	
	• gestione colonie estive ed invernali;	
	• servizio domiciliare di assistenza scolastica per minori	
	con difficoltà di apprendimento;	
	• assistenza domiciliare a minori a rischio di devianza;	
	• gestione di laboratori con assistenza scolastica e recupe-	
	ro scolastico individualizzato, con attività integrative, ri-	
	creative e ludicoespressive;	
	• servizi di integrazione scolastica;	
	• corsi di formazione privati riconosciuti da enti statali,	
	regionali e comunali;	
	• scambi interculturali;	
	• organizzazione e gestione di attività di animazione per ge-	
	stanti, bambini, adolescenti, giovani, anziani e immigrati,	
	ivi compresa la realizzazione di grandi eventi culturali e	
	ricreativi, feste e fiere;	
	• organizzazione e gestione di eventi, meeting, convegni,	
	conferenze;	
	• attività di formazione, consulenza, ricerca e orientamento;	
	• attività di segretariato sociale;	
	• gestione di strutture adibite all'attività sanitaria, so-	
	cio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale, educati-	
	7	

	va e ricreativa per bambini, giovani, anziani, immigrati e	
	soggetti in difficoltà;	
	• la progettazione, l'organizzazione e la gestione di centri	
	diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie	
	assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al so-	
	stegno della domiciliarità e all'innalzamento della qualità	
	della vita delle persone anziane e dei soggetti in diffi-	
	coltà, ivi compresi soggiorni sociali e di vacanza;	
	• la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale	
	a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anzia-	
	ni e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel rispet-	
	to delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro che vi-	
	vonno in strutture quali: carceri, centri di igiene mentale,	
	residenze sanitarie assistite, centri per minori orfani o al-	
	lontanati dalle famiglie e centri di accoglienza per immigra-	
	ti;	
	• la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli immigrati, dei giovani che rientrano	
	in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	• gestione di strutture e progetti di accoglienza, protezio-	
	ne e integrazione a favore di migranti, richiedenti protezio-	
	ne internazionale, rifugiati, titolari di permesso di sog-	
	giorno per protezione sussidiaria o umanitaria, provvedendo	
	8	

	ove necessario anche alla consulenza per l'espletamento del-	
	le pratiche finalizzate all'ottenimento di documenti, certi-	
	ficazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	• gestione di centri diurni e socializzazione, sportelli di	
	informazione/consulenza, centri di accoglienza, appartamenti	
	residenziali e/o di emergenza sociale e di ogni altra tipolo-	
	gia di servizio volta all'assistenza, educazione, animazio-	
	ne, riabilitazione fisica e sociale, nonché allo sviluppo	
	delle autonomie di soggetti in stato di disagio psi-	
	co-sociale o socio abitativo (cittadini stranieri, richieden-	
	ti e titolari di protezione internazionale, vittime della	
	tratta e sfruttamento, persone senza fissa dimora, malati	
	etc.);	
	• accoglienza e accompagnamento temporaneo, anche tramite il	
	sostegno nella ricerca alloggi, case e lavoro e nel disbrigo	
	di pratiche burocratiche, di persone inserite in differenti	
	progetti di accoglienza con particolare attenzione ai migran-	
	ti, attraverso un lavoro educativo ed una vicinanza quotidiana;	
	• gestione di centri di ascolto;	
	• animazione di strada;	
	• realizzazione di attività formative, ricreative e ludiche	
	per la valorizzazione del tempo libero delle persone di ogni	
	età;	
	• servizi di raccolta, trasporto, stoccaggio, smaltimento,	
	9	

	incenerimento e riciclaggio di rifiuti e scarti civili, vege-	
	tali, rifiuti urbani pericolosi, industriali e speciali an-	
	che tossici e nocivi, spazzamento, lavaggio cassonetti. Igie-	
	ne urbana in generale;	
	• La progettazione ed assunzione di lavori di pulizia, sani-	
	ficazione, disinfezione, sanitizzazione, disinfestazione e	
	derattizzazione civile ed industriale in edifici pubblici e	
	privati, magazzini, immobili commerciali, strutture ospeda-	
	liere, socio sanitarie, scuole, caserme, alberghi aeroporti,	
	stazioni ferroviarie, disinfezione dei litorali ecc.;	
	• la progettazione ed assunzione di servizi di pulizia, sani-	
	ficazione e disinfezione di mezzi pubblici e privati, quali	
	carrozze ferroviarie, locomotive, elettrotreni, aerei auto-	
	bus ecc;	
	• La progettazione e l'assunzione di servizi di custodia e	
	guardiania, di manutenzione e di pulizia di servizi pubblici	
	e privati e sanificazione ospedaliera, compreso reparti, sa-	
	le operatorie, ambulatori e camere di degenza;	
	• servizi cimiteriali;	
	• trasporto di cose e/o persone per conto proprio e/o terzi,	
	in particolare il trasporto via terra, su strade e rotaie,	
	via aria e via mare, nonché per via fluviale, con qualsiasi	
	mezzo utile necessario e/o idoneo; l'autotrasporto di tutte	
	le cose che possono essere trasportate;	
	• gestione e l'organizzazione di servizi e sistemi di traslo-	

	co e trasporto anche intermodale con eventuale sdoganamento,	
	stoccaggio e smistamento delle merci trasportate e/o da tra-	
	sportare, nonché le operazioni di facchinaggio, magazzinag-	
	gio, imballaggio e distribuzione;	
	• le attività di raccolta di magazzino, smistamento e distri-	
	buzione e di quanto altro complementare ed ausiliario allo	
	spostamento e mobilità delle merci e sistemazione archivi;	
	• l'esercizio di tutte le attività preliminari e complementa-	
	ri del facchinaggio quali insacco, pesatura, legatura, acca-	
	tastamento e disaccatastamento, pressatura, imballaggio, pu-	
	lizia magazzini e piazzali, deposito colli e bagagli, presa	
	e consegna bagagli presso ferrovie, porti e aeroporti;	
	• trasporti specifici, combinati, spedizioni, groupagisti,	
	traini, container, sollevamenti;	
	• noleggio e vendita di veicoli, autoveicoli e macchinari	
	con e senza conducente, servizio navetta;	
	• la realizzazione di opere di urbanizzazione stradali, fer-	
	roviarie, aeroportuali, edili in genere e la loro manutenzio-	
	ne e ristrutturazione;	
	• la realizzazione di opere di manutenzione ed adattamento	
	stradale, nonché' di fornitura e posa in opera della segnale-	
	tica verticale ed orizzontale, nonché' di impianti di pubbli-	
	ca illuminazione ed impianti semaforici;	
	• la realizzazione di opere idrauliche per lo smaltimento	
	delle acque (cunettoni in cemento);	

	• la realizzazione di opere di contenimento e movimento ter-	
	ra in genere (rete paramassi, muri in cemento);	
	• la progettazione, la realizzazione e la manutenzione di	
	giardini, terrazzi, parchi e verde pubblico e privato;	
	• l'effettuazione di lavori di giardinaggio, sistemazione di	
	aree verdi, piantamento di alberi, fiori ed erbe e movimenti	
	di terreno, difesa con anticrittogamici, concimazione di	
	piante e fiori;	
	• la manutenzione ordinaria e straordinaria in edifici priva-	
	ti e pubblici, di intonaci, pavimenti e tinteggiatura, di im-	
	pianti elettrici ed idrici, ristrutturazioni e restauri con	
	sistemazioni infissi, rivestimenti e carte da parati, puli-	
	zia grondaie, sistemazione tetti e simili;	
	• l'esercizio delle attività connesse all'edilizia ivi com-	
	presi l'acquisto e la vendita di materiali edili e quant'al-	
	tro necessario nell'edilizia	
	• l'esecuzione di opere edilizie di qualsiasi natura ed en-	
	tità, per conto proprio o per conto di terzi ed in particola-	
	re di edifici civili, industriali, monumentali, completi di	
	impianti ed attrezzature connesse ed accessorie; la realizza-	
	zione di opere speciali in cemento armato e prefabbricato;	
	• la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristruttura-	
	zione di impianti idrico-sanitari, cucine e lavanderie, di	
	impianti elettromeccanici trasportatori, di impianti pneuma-	
	tici e antintrusione; la realizzazione di acquedotti, oleo-	

	dotti, gasdotti, dighe, opere di irrigazione e di evacuazio-	
	ne, fognature e relativi impianti centrali; l'esecuzione di	
	rilevamenti topografici;	
	• la costruzione, la manutenzione e la ristrutturazione di o-	
	pere marittime e lavori di drenaggio;	
	• la realizzazione di opere fluviali, di difesa, di sistema-	
	zione idraulica e di bonifica, di impianti di reti di teleco-	
	municazione e di trasmissione dati, di impianti interni elet-	
	trici, telefonici, radio telefonici e televisivi;	
	• l'attività di restauro conservativo su fabbricati civili,	
	commerciali e industriali; il restauro e la manutenzione or-	
	dinaria e straordinaria di superfici decorate e di beni immo-	
	bili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in mate-	
	ria di beni di interesse storico, artistico archeologico,	
	culturali ed ambientali; la costruzione di opere strutturali	
	speciali; la realizzazione, la manutenzione e la ristruttura-	
	zione di impianti di potabilizzazione e depurazione;	
	• le esecuzioni di opere ed impianti di bonifica e protezio-	
	ne ambientale; la realizzazione, la posa in opera, la manu-	
	tenzione e la verifica acustica di sistemi anti rumore per	
	infrastrutture di mobilita';	
	• il noleggio di autoveicoli, motocicli ed imbarcazioni in	
	genere, con o senza conducente, incluso il charter nautico,	
	nonché' il commercio, l'importazione e l'esportazione di au-	
	toveicoli, aeromobili ed imbarcazioni in genere.	

	• noleggio attrezzature edili di qualunque tipo: ponteggi,	
	palchi, badili, trapani, martelli, picconi e mezzi meccanici	
	quali gru, camion, macchine per il movimento terra, cestel-	
	li, muletti, containers ad uso ufficio, bagni chimici;	
	• noleggio di mezzi di sollevamento, gru, piattaforme aeree,	
	piattaforme aeree autocarrate ed altri macchinari utilizzati	
	nelle lavorazioni edili e simili;	
	• l'assistenza e la consulenza alle imprese nel campo del	
	marketing strategico e della comunicazione; la fornitura di	
	servizi finalizzati allo sviluppo industriale e commerciale	
	delle aziende e alla ricerca di nuovi potenziali clienti,	
	partner e mercati ed alla internazionalizzazione; la realiz-	
	zazione di piani tecnici e finanziari di lungo, medio e bre-	
	ve termine, per ogni tipo o forma di azienda, sia sul terri-	
	torio nazionale che oltre; la promozione e la realizzazione	
	di studi di fattibilita' tecnico economici per lo sviluppo	
	industriale e commerciale delle aziende, la raccolta di in-	
	formazioni e di indagini socio economiche e la localizzazio-	
	ne produttiva; la realizzazione di analisi e di ricerche di	
	mercato, la predisposizione e presentazione delle migliori	
	condizioni di mercato per l'individuazione del target di	
	clienti di interesse per le aziende; la fornitura di una se-	
	rie di servizi reali e innovativi alle aziende con particola-	
	re riferimento alla costituzione e gestione di banche dati;	
	• la società potrà altresì gestire attività pubblicitaria	

	nelle sue molteplici forme, elaborare dati per conto terzi	
	mediante l'utilizzazione di elaborati elettronici ed impian-	
	ti meccanografici, gestire lavaggi manuali o con impianti au-	
	tomatici;	
	• attività di e-commerce per ogni tipologia di prodotto ali-	
	mentare e non;	
	• importazione, esportazione e commercio al dettaglio e al-	
	l'ingrosso di qualsiasi articolo commerciale, in particolare	
	di prodotti alimentari, freschi, congelati e surgelati; vi-	
	no, cereali, farinacei, mollami di pesce (in blocco, surgela-	
	ti, congelati), crostacei, molluschi; tonno, sardine, salmo-	
	ne e caviale in scatola; oli di oliva, di semi, di arachide	
	e di girasole; inoltre di giocattoli, di gadgets, articoli	
	da regalo, bijouteria e ombrelli, articoli per proiezione e	
	riproduzione quali macchine fotografiche, registratori, vi-	
	deoregistratori, cassette per registratori e videoregistrato-	
	ri, proiettori, cineprese, binocoli e occhiali; computers e	
	suoi accessori; accendini e orologi; stampati, cancelleria e	
	accessori da viaggio; articoli di calzatura e pelletteria,	
	biancheria intima e capi d'abbigliamento; ferramenta e ferro	
	per costruzioni, legname da lavoro, legname da costruzione,	
	semilavorati, pannellature; mobili per ufficio, mobili imbot-	
	titi, imbottiti, lampadari, lampade di ogni tipo, elettrodo-	
	mestici; pietre preziose, pietre dure, metalli pregiati ed	
	altri; la società, infine, potrà commercializzare ogni arti-	

	colo, di qualsiasi natura merceologica, o prodotto che rite-	
	nesse valido per il raggiungimento del proprio scopo sociale	
	dovendosi ritenere l'elencazione precedente fatta non limita-	
	tiva per la attività da svolgere.	
	• la società potrà altresì svolgere attività di conduzione e	
	coltivazione dei terreni agricoli e acquisto di fabbricati;	
	• l'acquisto e la conduzione di cantine vitivinicole e atti-	
	vità connesse;	
	• attività di trasformazione e commercializzazione di prodot-	
	ti e sottoprodotti agricoli di ogni genere;	
	• la trasformazione industriale, l'imbottigliamento e la com-	
	mercializzazione di prodotti agricoli e generi alimentari	
	(uova, vino, pomodori, cereali ecc.) sia in proprio che per	
	conto terzi;	
	• creazione e gestione sia in proprio che per conto terzi di	
	punti vendita e supermercati per la vendita al dettaglio e/o	
	ingrosso di prodotti agricoli, di generi alimentari e di be-	
	vande alcoliche e superalcoliche.	
	La Cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provvi-	
	denze disposte dalla UE, dallo Stato, dalle Regioni, dalle	
	Province, dai Comuni, associazioni di Comuni e dagli altri	
	enti locali così come da imprese private, stipulare conven-	
	16	

	zioni, al fine di ottenere finanziamenti e contributi da En-	
	ti pubblici e privati o da singole persone a parziale o tota-	
	le copertura del servizio prestato, contrarre mutui per il	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali e	
	industriali che siano ritenute necessarie od utili per il	
	conseguimento dell'oggetto sociale.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuri-	
	dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi socia-	
	li, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed e-	
	ventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre,	
	assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito Rego-	
	lamento approvato con decisione dei soci.	
	La Cooperativa potrà compiere tutte le operazioni commercia-	
	li, immobiliari, mobiliari, creditizie e finanziarie atte a	
	raggiungere gli scopi sociali e si potrà avvalere di tutte	
	le agevolazioni e provvidenze stabilite dalle leggi.	
	Per l'attuazione dell'oggetto sociale, la Società potrà com-	

	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni con-	
	trattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale e fi-	
	nanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali. Le predette attività potranno essere svolte dalla	
	cooperativa anche nei confronti di Pubbliche amministrazioni,	
	sulla base di partecipazioni a pubblici appalti, anche	
	mediante la costituzione di associazioni temporanee di imprese	
	o di consorzi. La cooperativa potrà compiere tutti gli atti	
	e i negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione	
	degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi	
	per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per	
	il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione	
	pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammmodernamento	
	aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59	
	ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà	
	inoltre emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a titolo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i limiti e i	
	criteri fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità	
	di svolgimento di tale attività sono definite da apposito regolamento	
	approvato dall'Assemblea sociale.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico	
	ai sensi dell'art 2545 septies c.c.	

TITOLO III - SOCI COOPERATORI		
ART. 5 - Soci		
Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può esse-		
re inferiore al minimo stabilito dalla legge.		
In tal caso il numero minimo deve essere integrato nel limi-		
te massimo di un anno. La mancata reintegra entro il presen-		
te termine costituisce causa di liquidazione della cooperati-		
va.		
Possono assumere la qualifica di socio coloro che sono in		
grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali,		
e che siano in possesso dei seguenti requisiti:		
- tutte le persone fisiche di ambo sessi che abbiano raggiun-		
to la maggiore età; - lavoratori che esercitano professioni,		
arti o mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercita-		
ta dalla cooperativa; - lavoratori che per la loro capacità		
effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professio-		
nale, possano partecipare direttamente all'esercizio dell'im-		
presa, prestando la propria attività lavorativa.		
Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi		
tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario		
al buon funzionamento della società.		
Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano in		
proprio, imprese che per dimensioni, tipologia e dislocazio-		
ne sul territorio nazionale delle attività, sono identiche o		
affini all'impresa esercitata dalla cooperativa, così da por-		
19		

	si in concorrenza o in posizione di conflitto con essa, sal-	
	vo diversa deliberazione dell'organo amministrativo assunta	
	in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione	
	di lavoro. Possono essere soci associazioni, anche se sprov-	
	viste di personalità giuridica, enti e persone giuridiche,	
	in qualsiasi forma costituite che, non avendo interessi con-	
	trastanti con quelli della società cooperativa, intendano	
	fattivamente contribuire al perseguimento dei suoi scopi,	
	partecipando alle attività sociali. Non possono essere ammes-	
	si a soci i soggetti dichiarati interdetti, gli inabilitati	
	ed i falliti non riabilitati. La responsabilità dei soci per	
	le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote	
	sottoscritte.	
	ART. 6 - Ammissione a socio	
	Chi desidera diventare socio deve presentare apposita doman-	
	da scritta all'organo amministrativo.	
	Trattandosi di persona fisica la domanda di ammissione deve	
	contenere l'indicazione di:	
	- nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice	
	fiscale;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere;	
	- l'impegno di conoscere e osservare tutte le disposizioni	
	contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	20	

	di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali;	
	- indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizio-	
	ne professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	- dichiarazione di non esercitare in proprio attività identi-	
	che, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle della co-	
	operativa.	
	Trattandosi di persone giuridiche o altri enti collettivi la	
	domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e	
	deve indicare:	
	- denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fisca-	
	le nonché i dati relativi al proprio rappresentante legale;	
	- copia dello statuto e dell'atto costitutivo;	
	- l'indicazione dell'attività svolta;	
	- delibera dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;	
	- la categoria dei soci a cui richiede di essere iscritto;	
	- il numero di quote e l'ammontare di capitale sociale che	
	intende sottoscrivere;	
	- dichiarazione di non esercitare in proprio attività identi-	
	che, affini, concorrenti o in contrasto, con quelle della co-	
	operativa;	
	- l'impegno di conoscere e osservare tutte le disposizioni	
	contenute nello statuto, gli eventuali regolamenti interni e	
	di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali.	
	Il socio finanziatore dovrà altresì indicare il periodo mini-	
	mo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso	

	il recesso.	
	L'organo amministrativo si riserva il diritto di chiedere al-	
	tra documentazione o notizia che ritenga utile al fine di me-	
	glio identificare i requisiti previsti dall'art 5 del presen-	
	te statuto. L'organo amministrativo, accertata l'esistenza	
	dei requisiti di cui all'articolo 5 del presente statuto e	
	la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, de-	
	libera sulla domanda, secondo criteri non discriminatori,	
	coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività svolta.	
	L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il sog-	
	getto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimen-	
	to della domanda, deliberato dall'organo amministrativo.	
	A seguito della delibera di ammissione e della conseguente	
	comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli ammi-	
	nistratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci.	
	L'organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motiva-	
	re la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissio-	
	ne non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha pro-	
	posta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla	
	comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pro-	
	nunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accol-	
	te, se non appositamente convocata, in occasione della suc-	
	cessiva convocazione. L'organo amministrativo, nella relazio-	
	ne al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illu-	

	strano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	ART. 7 - Conferimenti dei soci cooperatori	
	I conferimento dei soci possono avere ad oggetto denaro, be-	
	ni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote di pa-	
	ri valore nominale. Ogni socio deve sottoscrivere un numero	
	minimo di una quota. La quota complessiva detenuta da cia-	
	scun socio non può essere inferiore, né superiore ai limiti	
	di legge; il valore stesso della quota dovrà essere aggiorna-	
	to in funzioni di eventuali disposizioni normative.	
	Il nuovo socio ordinario ammesso, dovrà provvedere, entro e	
	non oltre il termine di un mese dal ricevimento della comuni-	
	cazione di ammissione, al versamento delle quote sociali sot-	
	toscritte. Inoltre al nuovo socio potrà essere richiesta una	
	tassa di ammissione ed una somma, a titolo di sovrapprezzo	
	delle quote sociali rispetto al loro valore nominale, se e	
	nella misura deliberata dall'assemblea su proposta dell'orga-	
	no amministrativo, all'inizio di ciascun esercizio sociale,	
	tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ulti-	
	mo bilancio approvato. Il sovrapprezzo potrà essere richie-	
	sto anche ai soci che sottoscrivono nuove quote sociali nel	
	corso dell'esistenza della società. L'importo della tassa di	
	ammissione dovrà essere versato in toto al momento dell'i-	
	scrizione e sarà sempre non restituibile. Non adempiendo a	
	tali obblighi la domanda di ammissione si intenderà come non	
	23	

	avvenuta.	
	ART. 8 - Vincoli sulle quote e loro alienazione	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto	
	verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo ammini-	
	strativo. I soci non possono cedere le proprie quote con ef-	
	fetto verso la cooperativa, se la cessione non è autorizzata	
	dall'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire,	
	anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione a-	
	gli amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con	
	richiamo all'acquirente, le indicazioni previste dall'art	
	6 del presente statuto. Salvo espressa autorizzazione	
	dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettua-	
	ta esclusivamente per quote detenute dal socio nella sua in-	
	terezza. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazio-	
	ne deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal rice-	
	vimento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria partecipazione e la società de-	
	ve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti	
	previsti per diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato. Contro il diniego il socio, può, entro sessan-	
	ta giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre oppo-	
	sizione, ai sensi dell'art. 36 del presente statuto.	
	ART. 9 - Obblighi dei soci	

	Fermo restando gli altri obblighi previsti nascenti dalla	
	legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'organo amministrativo, del capitale sottoscritto, e del	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in se-	
	de di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo am-	
	ministrativo;	
	b) della tassa di ammissione, se deliberata;	
	c) ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti inter-	
	ni e le delibere legalmente prese dall'Assemblea o dall'orga-	
	no amministrativo;	
	d) a mettere a disposizione le proprie capacità professiona-	
	li e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato	
	dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni	
	di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previ-	
	sto nell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato e fermo re-	
	stando le esigenze della cooperativa;	
	e) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali, parte-	
	cipando all'attività della Cooperativa, nelle forme e con le	
	modalità stabilite dall'Assemblea e dall'organo amministrati-	
	vo;	
	f) mantenere, nella vita interna della società, un comporta-	
	mento irreprensibile, consono al corretto e positivo raggiun-	
	gimento degli scopi statutari.	
	E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad al-	
	25	

tre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti.

L'organo amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio lavoratore allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30 giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

ART. 10 - Diritti dei soci

I soci, che non partecipano all'amministrazione, hanno diritto di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare, anche tramite professionisti di propria fiducia, il libro dei soci, il libro dei verbali dell'assemblea, e se richiesto da almeno un terzo dei soci, il libro dei verbali delle adunanze dell'organo amministrativo e del comitato esecutivo, se istituito.

Il socio non amministratore che intende procedere alla consultazione dei libri sociali o dei documenti relativi all'amministrazione deve farne richiesta scritta all'organo amministrativo, il quale determina la data d'inizio della consulta-

	zione entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richie-	
	sta, comunicandola tempestivamente al richiedente.	
	La richiesta può essere effettuata mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno o tramite fax. La consultazione può svol-	
	gersi durante l'orario di lavoro della società, con modalità	
	e durata tali da non arrecare pregiudizio all'ordinario svol-	
	gimento dell'attività.	
	Il socio ha inoltre diritto:	
	- di partecipare alle assemblee, di farvi proposte, di otte-	
	nere il rinvio nei casi previsti dalla legge, di	
	partecipare alle relative discussioni, nonché di impugnare	
	le delibere assembleari ai sensi dell'art 2479 ter c.c.;	
	- di partecipare alle decisioni assembleari, se iscritto al	
	libro soci da almeno 90 (novanta) giorni;	
	- di concorrere alla formazione degli organi sociali;	
	- di recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto;	
	- di godere del trattamento economico derivante dall'applica-	
	zione del regolamento interno adottato ai sensi della legge	
	142/2001;	
	- di partecipare alla distribuzione degli utili e delle ri-	
	serve, secondo quanto previsto dal presente statuto e	
	dall'art. 2545 quinquies c.c.;	
	Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata ese-	
	cuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbli-	

	gazioni contratte con la società.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione della medesima;	
	b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e	
	alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché al-	
	la realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a	
	partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed	
	alle decisioni sulla loro destinazione;	
	d) mettono a disposizione le loro capacità professionali an-	
	che in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a secon-	
	da della necessità e, in particolare, prestano il proprio la-	
	voro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di	
	lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro di-	
	sponibili per la cooperativa stessa.	
	ART. 11 - Perdita della qualità di socio	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o causa di morte, se	
	il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liqui-	
	dazione se il socio è diverso da persona fisica.	
	ART. 12 - Recesso	

	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il so-	
	cio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento	
	degli scopi sociali;	
	- il cui rapporto di lavoro sia cessato per qualsiasi motivo.	
	Il diritto di recesso spetta al socio in caso di fusione o	
	di scissione della cooperativa. Il recesso non può essere	
	parziale. La domanda di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla cooperativa.	
	Il recesso non può essere esercitato, e se già esercitato è	
	privo di efficacia, se entro novanta giorni la società revo-	
	ca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo	
	scioglimento della società. Il recesso ha effetto per quanto	
	riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provve-	
	dimento di accoglimento della domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in cor-	
	so, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della doman-	
	da.	
	ART. 13 - Esclusione	
	29	

	L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrati-	
	vo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti	
	del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione, anche per effetto di una dichiara-	
	zione di inabilitazione o interdizione o per effetto di una	
	sentenza di condanna ad una pena che importa l'interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici ai sensi dell'art.	
	2286 c.c.;	
	b) che sia dichiarato fallito o nei cui confronti un credito-	
	re particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a	
	sensi dell'art. 2270 c.c.;	
	c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dalle decisioni dagli organi	
	sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di ac-	
	cordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni	
	per adeguarsi;	
	e) che, previa intimazione da parte degli amministratori con	
	termine di almeno trenta giorni, non adempia al versamento	
	del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme	
	30	

	dovute alla società a qualsiasi titolo;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'or-	
	gano amministrativo;	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperati-	
	va, o che non partecipi alle riunioni degli organi sociali	
	per oltre un anno;	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del	
	socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni	
	e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'e-	
	sclusione ed avergli concesso un termine di 15 giorni per	
	presentare eventuali deduzioni. Lo scioglimento del rapporto	
	sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutuali-	
	stici pendenti. L'esclusione diventa operante dall'annotazio-	
	ne nel libro soci, da farsi a cura degli amministratori.	
	ART. 14 - Delibere di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	Le controversie che insorgessero tra i soci lavoratori e la	
	cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo	
	amministrativo su tali materie sono demandati alla decisione	
	del Foro di Taranto.	
	ART. 15 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rim-	

	borso del capitale da essi effettivamente versato, ed even-	
	tualmente rivalutato, la cui liquidazione, eventualmente ri-	
	dotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale,	
	avrà luogo sulla base dell'esercizio nel quale si è verifica-	
	to lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprez-	
	zo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della coope-	
	rativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del ca-	
	pitale ai sensi dell'art. 2545 quinquies, comma 3 c.c.	
	Il pagamento è effettuato entro sei mesi dall'approvazione	
	del bilancio stesso, fatta eccezione per la frazione della	
	quota assegnata al socio ai sensi dell'artt. 2545 quinquies	
	e 2545 sexies, la cui liquidazione, unitamente agli interes-	
	si legali, può essere corrisposta in più rate entro un termi-	
	ne massimo di cinque anni.	
	ART. 16 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote in-	
	teramente liberate, eventualmente rivalutate, nonché al paga-	
	mento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità	
	di cui al precedente articolo.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	32	

	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro sei mesi	
	dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che	
	li rappresenterà di fronte alla società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, com-	
	mi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla so-	
	cietà subentrano nella partecipazione del socio deceduto pre-	
	via deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta	
	i requisiti con le modalità e le procedure di cui al prece-	
	dente art. 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai	
	sensi dell'art 15.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la società consenta la divisione. La so-	
	cietà esprime il proprio apprezzamento con le modalità previ-	
	ste dall'art. 6. In caso di apprezzamento negativo e in man-	
	canza del subentro di un solo tra essi, si procede alla li-	
	quidazione ai sensi dell'art. 15.	
	Gli eredi decadono dal diritto al rimborso qualora lo stesso	
	non venga esercitato entro un anno dalla morte del socio. In	
	tale caso le quote sociali sottoscritte dal socio defunto sa-	
	ranno incamerate dalla cooperativa e devolute al fondo di ri-	
	serva ordinario.	
	ART. 17 - Scioglimento dell'ente aderente	

	In caso di scioglimento dell'ente aderente le quote sociali	
	vengono, se richieste, rimborsate con le modalità e con i	
	termini di cui al successivo art.18, salvo la loro responsa-	
	bilità a norma di legge. Qualora non venga richiesto il rim-	
	borso delle quote versate, le stesse saranno incamerate dal-	
	la Società Cooperativa e devolute al fondo di riserva ordina-	
	rio.	
	ART. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, re-	
	sponsabilità dei soci cessati.	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favo-	
	re dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio dece-	
	duto, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rim-	
	borso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione	
	dell'organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 13, lettere	
	b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al paga-	
	mento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento	
	previsto dalla legge n. 142/2001, perdono il diritto al rim-	
	borso della partecipazione calcolata come sopra.	
	La Cooperativa può compensare il debito derivante dal rimbor-	
	so delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della pre-	
	stazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, con il	

	credito derivante da penali, ove previste da apposito regola-	
	mento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche	
	fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codi-	
	ce civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la ces-	
	sione della quota hanno avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto. Nello	
	stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso	
	la società gli eredi del socio defunto.	
	ART. 19 - Trattamento normativo ed economico	
	dei soci lavoratori	
	Il trattamento economico e normativo dei soci lavoratori è	
	determinato da apposito regolamento, approvato dall'assem-	
	blea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o di-	
	versa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaura-	
	to con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ul-	
	teriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento ri-	
	chiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferi-	
	mento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale,	
	tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro	
	prestato.	
	35	

	Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di	
	lavoro subordinato, il trattamento complessivo dei soci sarà	
	proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e,	
	comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi speci-	
	fici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni	
	analoghe.	
	Il regolamento può definire i parametri di carattere economi-	
	co, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assem-	
	blea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire	
	le misure da adottare per farvi fronte.	
	La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nel-	
	l'ambito della propria struttura organizzativa aziendale fa-	
	vorendone la piena occupazione in base alle esigenze produt-	
	tive. In presenza di ragioni di mercato, produttive ed orga-	
	nizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte	
	dei soci lavoratori, l'organo amministrativo potrà delibera-	
	re la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavora-	
	tiva del socio. L'eventuale periodo di inattività sarà consi-	
	derato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tut-	
	ti gli effetti.	
	TITOLO IV - SOCI FINANZIATORI	
	ART. 20 - Soci finanziatori	
	Qualora vengano costituiti dalla cooperativa, con delibera-	
	zione dell'assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tec-	
	nologico o per la ristrutturazione o il potenziamento azien-	
	36	

	dale di cui all'art. 4 Legge 59/92, al fine di agevolare il	
	conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'og-	
	getto, possono essere ammessi soci finanziatori, sia persone	
	fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle	
	leggi vigenti. I soci finanziatori possono essere nominati	
	amministratori, a condizione che la maggioranza degli	
	amministratori sia rappresentata da soci cooperatori.	
	ART. 21 - Conferimento e quote dei soci finanziatori	
	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad ogget-	
	to denaro, beni in natura o crediti. Ogni socio deve sotto-	
	scrivere un numero minimo di quote pari ad una.	
	ART. 22 - Alienazione delle quote dei soci finanziatori	
	Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei finan-	
	ziatori possono essere sottoscritte e trasferite esclusiva-	
	mente previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indica-	
	to dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministra-	
	tori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancan-	
	za, il socio potrà vendere a chiunque. Il socio che intenda	
	trasferire le quote deve comunicare all'organo amministrati-	
	vo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronun-	
	ciarsi entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della comu-	
	nicazione.	
	ART. 23 - Deliberazione di emissione	

	L'emissione delle quote destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordina-	
	ria con la quale devono essere stabiliti:	
	g) l'importo complessivo dell'emissione;	
	g) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'orga-	
	no amministrativo, del diritto di opzione	
	dei soci cooperatori sulle quote emesse;	
	g) il termine minimo di durata del conferimento;	
	g) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli	
	eventuali privilegi attribuiti alle quote, tenuto conto del-	
	la circostanza per la quale il tasso di remunerazione non	
	può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto	
	al dividendo previsto per i soci ordinari;	
	g) i diritti patrimoniali in caso di recesso.	
	A tutti i detentori delle quote di finanziamento, ivi comprese	
	si i destinatari delle quote che siano anche soci cooperato-	
	ri, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei	
	conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei so-	
	ci al momento dell'emissione.	
	I voti attribuiti ai soci finanziatori non devono superare	
	il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci finanziatori verranno computati	
	applicando un coefficiente correttivo determinato dal rappor-	
	to tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per	

	legge e il numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba	
	procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di	
	perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito	
	mediante i conferimenti dei finanziatori in proporzione al	
	rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari. La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 24 - Recesso dei soci finanziatori	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci finanziatori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.	
	In questo caso, come in caso di scioglimento della cooperativa, il rimborso potrà avvenire esclusivamente al valore nominale eventualmente rivalutato. Nel caso di liquidazione della cooperativa i soci finanziatori hanno diritto di prelazione nel rimborso rispetto alle quote dei soci lavoratori.	
	Ai soci finanziatori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.	
	TITOLO VI - PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	

ART. 25 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote nominative ed indivisibili, ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;

b) dal capitale sociale dei soci finanziatori destinato alla costituzione del fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;

c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 26, e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi dei soci defunti;

d) da ogni altra riserva o da ogni altro fondo costituiti e/o previsti per legge a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;

e) dalla riserva straordinaria;

f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

g) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dei soci;

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle

	quote sottoscritte. Le riserve, salvo quelle di cui alla pre-	
	cedente lettera g), sono indivisibili e, conseguentemente	
	non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci	
	né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento.	
	ART. 26 - Esercizio sociale e bilancio	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicem-	
	bre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'orga-	
	no amministrativo provvede alla redazione del bilancio, se-	
	condo le disposizioni di legge.	
	Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere	
	riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i so-	
	ci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche.	
	Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la	
	condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del co-	
	dice civile. Il bilancio deve essere accompagnato dalla rela-	
	zione sulla gestione nella quale, in particolare sono indica-	
	ti i criteri seguiti dall'organo amministrativo nella gestio-	
	ne sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, in	
	conformità con il carattere di cooperativa a mutualità preva-	
	lente della società.	
	Nella suddetta relazione l'organo amministrativo illustra an-	
	che le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo al-	
	l'ammissione dei nuovi soci.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	41	

	dell'esercizio sociale o, se la cooperativa è tenuta alla re-	
	dazione del bilancio consolidato o comunque quando lo richie-	
	dano particolari esigenze relative alla struttura ed all'og-	
	getto della cooperativa, entro centottanta giorni dalla chiu-	
	sura dell'esercizio sociale.	
	L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa pri-	
	ma della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiu-	
	sura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari	
	esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il pro-	
	lungamento del termine fino a centottanta giorni.	
	L'organo amministrativo dovrà segnalare le ragioni della di-	
	lazione nella relazione sulla gestione.	
	ART. 27 - Destinazione dell'utile	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla riparti-	
	zione dell'utile netto annuale destinandolo, nel rispetto	
	della legge:	
	a) una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) alla ri-	
	serva legale;	
	b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge;	
	c) un'eventuale quota destinata ai soci lavoratori a titolo	
	di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabilite	
	dalle leggi vigenti in materia;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo, ragguagliata al capi-	
	42	

	tale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, da	
	distribuire:	
	- ai soci lavoratori, in misura non superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo;	
	- ai soci finanziatori, in misura non superiore a quanto sta-	
	bilito nel precedente punto, aumentato fino ad un massimo di	
	due punti;	
	e) un'eventuale quota derivante da un aumento gratuito del	
	capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consenti-	
	ti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti	
	mutualistici ai fini fiscali.	
	In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le	
	destinazioni obbligatorie per legge per il mantenimento dei	
	requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle di-	
	sposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili	
	di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.	
	ART. 27 - I Ristorni	
	L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio	
	di esercizio, può appostare somme al conto economico a tito-	
	lo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'at-	
	tività mutualistica.	
	L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio,	
	dopo aver effettuato le destinazioni degli utili obbligatori	
	per legge, delibera inoltre, sulla destinazione del ristorno	
	43	

	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi, che potrà essere attribuito me-	
	diante una o più delle seguenti forme:	
	- integrazione del compenso;	
	- aumento gratuito del capitale sociale;	
	- distribuzione gratuita di quote di finanziamento.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere ef-	
	fettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mu-	
	tualistici intercorrenti fra la cooperativa e il socio stes-	
	so secondo quanto previsto in apposito regolamento redatto	
	per i soci lavoratori ai sensi della Legge N. 142/2001.	
	TITOLO VI - ORGANI SOCIALI	
	ART. 29 - Assemblea	
	Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo mediante	
	avviso comunicato ai soci con qualunque mezzo idoneo a garan-	
	tire la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni	
	prima dell'assemblea, nel domicilio risultante dal libro so-	
	ci.	
	L'avviso dovrà contenere l'indicazione delle materie da trat-	
	tare, il luogo dell'adunanza (nella sede o altrove, purchè	
	nel territorio nazionale), la data e l'ora della prima e del-	
	la seconda convocazione che deve essere fissata almeno venti-	
	quattrore dopo la prima.	
	In mancanza delle suddette formalità l'assemblea si reputa	
	44	

	validamente costituita quando sia presente o rappresentato	
	l'intero capitale sociale e tutti i componenti gli organi am-	
	ministrativi e di controllo, siano presenti o informati e	
	nessuno si opponga alla trattazione dell' argomento.	
	L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta l'anno entro	
	centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, se-	
	condo quanto previsto all'articolo 26 del presente statuto	
	per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo ammi-	
	nistrativo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta per	
	iscritto, con l'indicazione delle materie da trattare, dal	
	collegio sindacale (ove esistente) o, in mancanza, da tanti	
	soci che esprimano almeno un decimo dei voti spettanti ai so-	
	ci lavoratori ed ai soci finanziatori.	
	In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro	
	20 (venti) giorni dalla data di presentazione della richie-	
	sta.	
	L'assemblea ordinaria:	
	1) approva il bilancio consuntivo con la relazione dell'orga-	
	no amministrativo e, se dovesse ritenerlo utile, approva an-	
	che l'eventuale bilancio preventivo;	
	2) determina il periodo di durata del mandato e il numero	
	dei componenti dell'organo amministrativo, nel rispetto di	
	quanto disposto nell'art. 33 del presente statuto, e provve-	
	de alle relative nomine e revoche;	
	45	

	3) determina la misura di eventuali compensi da corrisponder-	
	si agli amministratori;	
	4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque	
	opportuno, i componenti del collegio sindacale, elegge tra	
	questi il Presidente e fissa i compensi loro spettanti; deli-	
	bera l'eventuale revoca, purchè nel rispetto delle previsio-	
	ni di legge;	
	5) delibera sulla responsabilità degli amministratori, dei	
	sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile ex	
	art. 2409 bis, se nominati;	
	6) approva i regolamenti previsti dal presente statuto con	
	le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	7) delibera sulle domande di ammissione dell'aspirante socio	
	non accolte dall'organo amministrativo, in adunanza appositamente convocata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pronuncia assembleare;	
	8) delibera, all'occorrenza, i piani di crisi aziendale con previsioni atte a farvi fronte, nel rispetto delle disposizioni dell'apposito regolamento e delle leggi vigenti in materia;	
	9) delibera la corresponsione di eventuali trattamenti economici ulteriori, a titolo di maggiorazione retributiva, secondo le modalità stabilite in accordi stipulati come per legge;	
	10) delibera, alle condizioni e secondo i criteri fissati	

	dalla legge, un piano di avviamento allo scopo di promuovere	
	l'attività imprenditoriale della cooperativa;	
	11) delibera la costituzione dei fondi per lo sviluppo tecno-	
	logico o per la ristrutturazione o il potenziamento azienda-	
	le;	
	12) per particolari esigenze finanziarie, potrà deliberare	
	la possibilità da parte dei soci, di finanziamenti non frut-	
	tiferi o fruttiferi di interessi legali.	
	L'assemblea ordinaria delibera su ogni altra materia attri-	
	buita dalla legge alla sua competenza ed autorizza inoltre	
	l'organo amministrativo, ferma restando la responsabilità de-	
	gli amministratori per gli atti compiuti, sulle materie di	
	seguito riportate e su ogni altra materia rimessa ad autoriz-	
	zazione dell'assemblea dal presente statuto.	
	L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria	
	quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello	
	statuto (ivi comprese, ove la società cessi di essere a mu-	
	tualità prevalente, quelle riguardanti le clausole di cui al-	
	l'articolo 2514 del codice civile, previste all'articolo 3	
	del presente statuto), sulla nomina, sulla sostituzione e	
	sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressa-	
	mente attribuita dalla legge alla sua competenza, ad eccezio-	
	ne delle seguenti materie espressamente riservate dal presen-	
	te statuto alla competenza dell'organo amministrativo: la fu-	
	sione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del	
	47	

	codice civile; l'istituzione o la soppressione di sedi secon-	
	darie; la indicazione di quali tra gli amministratori hanno	
	la rappresentanza della società; gli adeguamenti dello statu-	
	to alle disposizioni normative, il trasferimento della sede	
	sociale nel territorio nazionale.	
	ART. 30 - Quorum costitutivi e deliberativi dell'assemblea	
	L'assemblea ordinaria è validamente costitutiva:	
	- in prima convocazione, quando intervengono personalmente o	
	per delega tanti soci che rappresentano la maggioranza dei	
	voti; - in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei	
	soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.	
	L'assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che	
	in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti dei so-	
	ci intervenuti.	
	L'assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è valida-	
	mente costituita con la presenza di tanti soci che rappresen-	
	tino la maggioranza dei voti esprimibili e in seconda convo-	
	cazione con la presenza di tanti soci che esprimano non meno	
	di un terzo dei voti e delibera, in entrambi i casi, con i	
	due terzi dei voti che esprimono gli intervenuti.	
	ART. 31 - Diritti di intervento, voto e rappresentanza	
	in assemblea	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano i-	
	scritti nel libro dei soci lavoratori da almeno novanta gior-	
	ni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sotto-	
	48	

	scritte. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci in	
	regola con le disposizioni di legge in materia di intervento	
	in assemblea di soci di società a responsabilità limitata.	
	Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il nume-	
	ro delle quote possedute.	
	I soci, che per qualsiasi motivo non possono intervenire per-	
	sonalmente in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresen-	
	tare soltanto da un altro socio, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o finanziatore, che non sia	
	amministratore o sindaco, ma che abbia diritto al voto, me-	
	diante delega scritta.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate tra gli atti sociali.	
	L'impugnazione di deliberazione assembleare può essere propo-	
	sta dai soci solo quando rappresentino, con riferimento alla	
	deliberazione, anche congiuntamente il cinque per cento dei	
	voti.	
	ART. 32 - Presidenza dell'assemblea	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente del consiglio di am-	
	ministrazione e, in loro assenza, da persona designata dal-	
	l'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presen-	
	ti. La nomina del segretario è fatta dall'assemblea con la	
	maggioranza dei voti presenti. Il segretario può essere un	
	non socio. Il Presidente dell'assemblea verifica la regola-	
	rità della costituzione, accerta l'identità e la legittima-	
	49	

	zione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i	
	risultati delle votazioni.	
	ART. 33 - Organo amministrativo	
	La società può essere amministrata da un Consiglio di Ammini-	
	strazione, composto da tre consiglieri fino ad un massimo di	
	cinque, eletti dall'assemblea generale tra i soci nel rispet-	
	to delle disposizioni di legge.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci coo-	
	operatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori	
	persone giuridiche; in ogni caso, ai possessori di strumenti	
	finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere	
	più di un terzo degli amministratori.	
	In entrambi i casi il Consiglio di Amministrazione restano	
	in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.	
	L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al	
	possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed in-	
	dipendenza.	
	Il consiglio elegge nel suo seno, ove non vi abbia già prov-	
	veduto l'assemblea, il Presidente e il Vice Presidente.	
	Il consiglio può delegare proprie attribuzioni ad uno degli	
	amministratori, oppure ad un comitato esecutivo, determinan-	
	do contenuto, limiti ed eventuali modalità di esercizio del-	
	la delega; in ogni caso non potranno essere oggetto di dele-	
	ga, oltre alle materie di cui all'articolo 2381 del codice	
	civile, anche i poteri in materia di ammissione, di recesso	
	50	

	e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rap-	
	porti mutualistici con i soci.	
	Gli amministratori delegati e il comitato esecutivo di cui	
	al precedente comma, ove nominati, curano che l'assetto orga-	
	nizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natu-	
	ra ed alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consi-	
	glio di amministrazione e al collegio sindacale, con la pe-	
	riodicità di novanta giorni, sul generale andamento della ge-	
	stione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle ope-	
	razioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratte-	
	ristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori sono comunque tenuti ad agire in modo in-	
	formato; ciascun amministratore può chiedere agli organi de-	
	legati che in consiglio siano fornite informazioni relative	
	alla gestione della società.	
	ART. 34 - Competenza e riunioni dell'organo amministrativo	
	Il consiglio di amministrazione è investito, in via esclusi-	
	va, di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordina-	
	ria della cooperativa, salva la necessaria autorizzazione as-	
	sembleare nei casi previsti dal presente statuto e nel ri-	
	spetto, in ogni caso, delle prescrizioni di cui all'articolo	
	2512 e seguenti del codice civile in materia di mutualità	
	prevalente.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,	
	51	

	oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo lettera, da spedirsi non me-	
	no di cinque giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgen-	
	ti, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica in modo che	
	i consiglieri e i sindaci effettivi ne siano informati alme-	
	no un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza	
	degli amministratori in carica. Il consiglio di amministra-	
	zione delibera a maggioranza dei presenti.	
	Le deliberazioni del consiglio di amministrazione che non so-	
	no prese in conformità della legge e dello statuto possono	
	essere impugnate entro novanta giorni dal collegio sindaca-	
	le, dagli amministratori assenti e dissenzienti; possono al-	
	tresi essere impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei	
	loro diritti. Gli amministratori, in occasione della approva-	
	zione del bilancio di esercizio, devono indicare specifica-	
	mente nella relazione prevista dall'articolo 2428 del codice	
	civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il per-	
	seguimento dello scopo mutualistico, nonché le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi	
	soci.	
	ART. 35 - Sostituzione degli amministratori	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministra-	
	zione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti	
	dall'articolo 2386 c.1 del codice civile, purchè la maggio-	
	52	

	ranza sia sempre costituita da soci lavoratori e comunque da	
	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare	
	l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti;	
	gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli	
	in carica all'atto della loro nomina.	
	ART. 36 Presidente	
	Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappre-	
	sentanza e la firma sociale, sia di fronte ai terzi che in	
	giudizio; li presidente deve avere necessariamente la quali-	
	fica di socio cooperatore.	
	Esso è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazio-	
	ni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi ti-	
	tolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Esso ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la cooperativa davan-	
	ti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualunque grado di giurisdizione.	
	Previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, il	
	Presidente può delegare parte dei propri poteri, al Vi-	
	ce-Presidente o a un membro del consiglio, nonché, con spe-	
	ciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti ter-	
	zi.	
	Il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne	
	53	

	fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede	
	affinchè adeguate informazioni sulle materie iscritte all'or-	
	dine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le	
	sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente.	
	ART. 37 - Collegio sindacale e controllo contabile	
	La nomina del collegio sindacale è obbligatoria nei casi di	
	legge. Il collegio sindacale, qualora nominato dall'assem-	
	blea, si compone di tre membri effettivi e due supplenti,	
	tutti in possesso di requisiti di legge.	
	I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di	
	anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, a-	
	gli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili	
	nel corso del mandato. Il Presidente del collegio sindacale	
	è nominato dall'assemblea. I sindaci restano in carica per	
	tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata	
	per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio	
	della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del ter-	
	mine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato rico-	
	stituito.	
	Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta ammini-	
	strazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto or-	
	ganizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla so-	
	cietà e sul suo concreto funzionamento. Ricorrendo i presup-	
	54	

	posti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, il control-	
	lo contabile è affidato al collegio sindacale, ove nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle	
	riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto da-	
	gli intervenuti. Il collegio sindacale è regolarmente costi-	
	tuito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibe-	
	ra a maggioranza assoluta dei presenti.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di am-	
	ministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato e-	
	secutivo. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo	
	da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve	
	convocare l'assemblea. Può altresì, previa comunicazione al	
	presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'as-	
	semblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi	
	fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente ne-	
	cessità di provvedere. I sindaci, in occasione della approva-	
	zione del bilancio di esercizio, devono indicare specifica-	
	mente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice ci-	
	vile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perse-	
	guimento dello scopo mutualistico. Dovranno inoltre documen-	
	tare la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	I sindaci possono in ogni momento procedere, anche indivi-	
	dualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effe-	
	tuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche	
	individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'appo-	
	55	

	sito libro.	
	TITOLO VII - DISPOSIZIONI VARIE	
	ART. 38 - Scioglimento	
	La cooperativa si scioglie nelle ipotesi di cui ai n.	
	1,2,3,5,6,7 dell'art. 2484 c.c.	
	Inoltre, è causa di scioglimento della cooperativa la perdi-	
	ta capitale sociale e la mancata reintegra del numero minimo	
	legale dei soci entro un anno dal verificarsi di tale evento.	
	Verificata la ricorrenza di una causa di scioglimento della	
	cooperativa o deliberato lo scioglimento della stessa, l'as-	
	semblea, con le maggioranze previste per le modificazioni	
	dell'atto costitutivo e dello statuto, disporrà in merito a:	
	a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b) la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di quelli	
	cui spetta la rappresentanza della società;	
	c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazio-	
	ne; i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla	
	cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche	
	di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti neces-	
	sari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi com-	
	preso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami,	
	in funzione del migliore realizzo. Ai liquidatori potrà esse-	
	re conferito il potere di compiere tutti gli atti utili o ne-	
	cessari per la liquidazione della società. La società potrà,	
	56	

	in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, oc-	
	correndo previa eliminazione della causa di scioglimento.	
	ART. 39 - Devoluzione patrimoniale	
	In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimo-	
	nio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto, pre-	
	vio rimborso ai soci del capitale versato ed eventualmente	
	rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati, ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione. I principi in materia di remunerazione del capitale,	
	di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio resi-	
	duo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fon-	
	di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coope-	
	razione, sono inderogabili e devono essere di fatto osserva-	
	ti.	
	ART. 40 - Foro competente	
	Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari so-	
	ciali, e della interpretazione o esecuzione del presente sta-	
	tuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, è competente	
	il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.	
	ART. 41 - Disposizioni finali	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono	
	le disposizioni di legge previste dal vigente Codice Civile	
	e delle leggi speciali sulla cooperazione. Per quanto ancora	
	non previsto, trovano applicazione, in quanto compatibili,	
	le norme sulle società a responsabilità limitata.	
	57	

59 di 60

60 di 60